

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A07072

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 gennaio 2015.

Modifiche al decreto 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 116, concernente le patenti di guida, e l'art. 126-*bis*, concernente la disciplina della patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Vista la direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto le nuove categorie di patenti di guida AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E;

Tenuto conto della necessità di estendere la disciplina del recupero dei punti anche ai titolari delle categorie di patenti introdotte dalla richiamata direttiva 2006/126/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003

1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla previsione dell'art. 126-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:

a) per i titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE;

b) per i titolari di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 663

15A07208

DECRETO 10 giugno 2015.

Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati o in fase di avvio;

Visto il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 ed alla relativa rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di assegnazione dei finanziamenti previsti all'art. 1, comma 357, della richiamata legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alle note n. 7614 del 5 maggio 2015 e n. 009512 dell'8 giugno 2015;

